

TFM

Contratto collettivo di assicurazione mista a premio unico e premi unici aggiuntivi, con rivalutazione del capitale collegato alla Gestione Separata Gesav

Condizioni di assicurazione

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 01/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione
Beneficiario	Soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto
Contraente	Cliente retail - diverso dal consumatore individuale, inteso come la persona fisica che stipula per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale - che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia
Proposta	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate
Trattamento di fine mandato (TFM)	Somma percepita dall'amministratore/collaboratore al momento della cessazione del mandato



Quali sono le prestazioni?



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Art. 1 Oggetto del contratto

TFM è un contratto collettivo attraverso il quale il contraente investe le somme corrispondenti al trattamento di fine mandato (→ Definizioni) dei propri amministratori/collaboratori, assicurati (→ Definizioni) intestatari di singole posizioni individuali.

TFM prevede un'assicurazione per la quale, a fronte dei premi (→ Definizioni) versati dal contraente (→ Definizioni), Generali Italia paga ai beneficiari (→ Definizioni), al verificarsi degli eventi previsti al successivo Art. 3, prestazioni in forma di capitale in euro determinate sulla base della rivalutazione della somma investita in una gestione separata (→ Definizioni).

Art. 2 – Premi e loro investimento

Il contratto prevede, con riferimento alle singole posizioni individuali, il versamento di:

-un **premio unico iniziale**

-eventuali **premi unici aggiuntivi**

di importo variabile, scelti liberamente dal contraente in relazione e nei limiti dell'ammontare del trattamento di fine mandato spettante ad ogni amministratore/collaboratore.

Ogni premio unico versato, ridotto del costo (→ Art.11) va a costituire il **capitale assicurato iniziale**. L'importo del premio versato viene indicato nelle singole quietanze.

Il capitale assicurato iniziale relativo a ciascun premio, incrementato delle rivalutazioni riconosciute alle ricorrenze annuali (Clausola di rivalutazione → Art. 4) e riproporzionato in seguito a eventuali pagamenti parziali, determina il **capitale assicurato**.

Art. 3 Prestazioni e garanzia

Il presente contratto prevede le seguenti **prestazioni** per i sotto riportati eventi.

a) In caso di vita dell'assicurato, Generali Italia paga:

- alla scadenza della posizione individuale, il relativo capitale assicurato a tale data;
- alla cessazione del rapporto di collaborazione con il contraente per qualsiasi motivo (compresa l'invalidità totale e permanente), il relativo capitale assicurato a tale data.

b) In caso di decesso dell'assicurato, Generali Italia paga:

- il maggior importo tra il capitale assicurato e la somma dei premi unici versati sulla sua posizione individuale.

Al verificarsi degli eventi sopra riportati, il contratto prevede la **garanzia** di restituzione di un capitale almeno pari alla somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, eventualmente riproporzionati per effetto di pagamenti parziali.

Art. 4 Clausola di rivalutazione

TFM prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito (nonché nel regolamento della gestione separata GESAV disponibile su www.generali.it).

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia per la gestione dell'investimento finanziario, entrambi espressi in punti percentuali.

Può essere negativa; ma per effetto della garanzia di restituzione (→ Art. 3), le prestazioni non possono essere inferiori ai capitali assicurati iniziali eventualmente riproporzionati per effetto di pagamenti parziali.

Rendimento

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della rivalutazione annuale attribuita al contratto è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno.

Esempio:

Alla rivalutazione del 1° gennaio 2020, l'anno considerato va dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

L'anno preso a base per il calcolo della rivalutazione attribuita in occasione di pagamenti di Generali Italia eseguiti in data diversa dal mese (gennaio) in cui cade la data di rivalutazione annuale, è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello del pagamento.

Esempio:

Se il pagamento è richiesto in data 20 marzo 2020, l'anno considerato va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

Valore trattenuto

È così determinato:

Valore trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,02%

Rivalutazione annuale

Alla prima data (1° gennaio) di rivalutazione annuale del contratto successiva alla decorrenza dello stesso, il capitale assicurato iniziale, determinato dal premio unico iniziale e da eventuali premi unici aggiuntivi, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento di ciascun premio e la data di rivalutazione stessa.

Ad ogni successiva rivalutazione annuale del contratto:

- il capitale assicurato complessivo alla data di rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra;
- ogni capitale assicurato iniziale, determinato da eventuali premi aggiuntivi successivi alla data di rivalutazione annuale precedente ed eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione annuale stessa.

Per i pagamenti nel corso della durata contrattuale, in data diversa dalle date di rivalutazione annuale, l'ultima rivalutazione è calcolata per il periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione annuale e:

- la data di scadenza della posizione individuale, in caso di prestazione a scadenza;
- la data di pagamento, in caso di riscatto parziale o totale, di risoluzione del rapporto di collaborazione, decesso.

Ad ogni data di rivalutazione annuale, Generali Italia invia al contraente l'estratto conto annuale del contratto contenente le seguenti informazioni:

- premi versati e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore dei riscatti parziali pagati nell'anno di riferimento;

- valore del capitale assicurato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto alla data di riferimento dell'estratto conto;
- rendimento annuo realizzato dalla gestione separata, rivalutazione attribuita con evidenza dei valori trattenuti, misura percentuale di rivalutazione.



Che obblighi ho ? Quali obblighi ha l'impresa?

Art.5 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il contraente fornisce a Generali Italia l'elenco degli assicurandi da includere in assicurazione, precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale, ammontare del premio da versare.

Il contraente s'impegna, inoltre, a fornire a Generali Italia ogni altro tipo di documentazione dalla stessa richiesta per l'inserimento degli assicurandi nel contratto collettivo o per il pagamento delle prestazioni garantite e per la corretta esecuzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia¹ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- poteri di firma del legale rappresentante del contraente;
- documento di identità del legale rappresentante del contraente (se non già presentato o scaduto);
- i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare i beneficiari;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Per prestazione in caso di vita dell'assicurato (→ Art. 3, lett. a):

-in caso di cessazione del rapporto di collaborazione: fotocopia della delibera assembleare di accettazione delle dimissioni.

Per prestazione in caso di decesso dell'assicurato (→ Art. 3, lett. b):

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà², da cui risulti se l'amministratore/collaboratore ha lasciato o meno testamento, che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato e l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

¹ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

² Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Per **riscatto** (→ Art. 12): lettera di richiesta del contraente e consenso scritto al pagamento da parte degli assicurati.

In ogni caso il contraente corrisponde il trattamento di fine mandato agli assicurati o ai loro aventi diritto assumendosene piena responsabilità ed in particolare provvedendo a trattenere, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, l'importo corrispondente alle imposte dovute dagli assicurati.

Si precisa che le prestazioni assicurate dalla presente polizza sono vincolate a favore del contraente per l'importo dovuto allo stesso dai beneficiari per il versamento delle ritenute di legge per il trattamento di fine mandato.

Generali Italia si impegna, pertanto, a non pagare alcun importo al beneficiario sino alla concorrenza del suddetto credito senza il consenso del contraente.

Generali Italia esegue i pagamenti, per il tramite del contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.



Quando e come devo pagare?

Art.7 Limiti e mezzi di versamento del premio

Non sono previsti limiti per i singoli premi, fermo il limite massimo pari all'ammontare del TFM spettante ad ogni amministratore/collaboratore.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato³
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità;
- assegno bancario o postale⁴ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intransferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁵;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare i premi in contanti.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 8 Durata

La durata del contratto è stabilita in **5 anni**, dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

Ciascuna posizione individuale nell'ambito del contratto collettivo ha decorrenza dalla data di versamento del primo premio ad essa riferito e scadenza dopo 10 anni da tale data.

³ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁴ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁵ Vedi nota 2.

Proroga della scadenza del contratto

Se alla scadenza il contratto non viene disdetto da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata a.r., si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il contratto si risolve immediatamente se durante il periodo di proroga non è più attiva alcuna posizione assicurativa individuale e non sono stati versati premi nell'ultimo triennio.

Proroga della scadenza delle posizioni individuali

Nel caso di proseguimento del rapporto di collaborazione dell'amministratore/collaboratore presso il contraente oltre la scadenza della sua posizione individuale, la scadenza stessa viene posticipata di anno in anno fino alla data di richiesta di pagamento, mediante il ricalcolo delle prestazioni assicurate in base alla nuova data di scadenza.

Il contraente può effettuare ulteriori versamenti di premio per la medesima posizione durante tutto il nuovo periodo.

Art. 9 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia sottoscrive il contratto a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ Definizioni) sottoscritto dal contraente.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nel contratto stesso.



Come posso recedere dal contratto?

Art. 10 Recesso

Non è prevista la facoltà di recesso.



Quali costi devo sostenere?

Art. 11 Costi applicati

Costi gravanti sui premi

Su ciascun premio versato è applicato un caricamento pari al 5% del premio stesso.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

Art. 12 Riscatto

Il contraente può riscattare il contratto trascorso almeno 1 anno dal primo premio versato **e previo consenso degli amministratori/collaboratori interessati.**

In caso di richiesta di riscatto da parte del contraente, Generali Italia paga al contraente stesso un importo pari al corrispondente capitale assicurato diminuito di una commissione di riscatto del 2%.

E' facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto, se sono maturate le condizioni per esercitare il riscatto totale.

Altre disposizioni

Art. 13 Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni sono:

- a) in caso di vita dell'amministratore/collaboratore intestatario della polizza, l'assicurato stesso;
- b) in caso di decesso dell'amministratore/collaboratore intestatario della polizza, i suoi eredi testamentari in parti uguali o, in mancanza di testamento, i suoi eredi legittimi in parti uguali.

Art. 14 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in euro.
La valuta contrattuale è espressa in euro.

Art. 15 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del contraente. Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁶.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:
Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 16 Riservatezza dei dati personali

Il contraente si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa assicurativa, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, e a restituire a Generali Italia il consenso dell'assicurato ove previsto.

Art. 17 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

⁶ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98

Indice

DEFINIZIONI

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL E' IL POTENZIALE RENDIMENTO	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Art. 2 Premi e loro investimento	4
Art. 3 Prestazione e garanzia	4
Art. 4 Clausola di rivalutazione	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	6
Art. 5 Dichiarazioni.....	6
Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia	6
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	7
Art. 7 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	7
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	7
Art. 8 Durata	7
Art. 9 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	8
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?.....	8
Art. 10 Recesso	8
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?.....	8
Art. 11 Costi applicati.....	8
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	8
Art. 12 Riscatto	8
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	9
Art. 13 Beneficiario	9
Art. 14 Valuta contrattuale	9
Art. 15 Foro competente	9
Art. 16 Riservatezza dei dati personali.....	9
Art. 17 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	9



Generali.it